A cura di Mauro Di Pace

4

RASSEGNA

Soggetti: raggruppamenti e sistemi di qualificazione

Rassegna degli orientamenti della giurisprudenza amministrativa. Contratti pubblici, settembre-ottobre 2026

Parte 4 di 10
Principi 29

Rassegna degli orientamenti della giurisprudenza amministrativa

Contratti pubblici, settembre-ottobre 2026. Parte 4 di 10: Soggetti: raggruppamenti e sistemi di qualificazione

A cura di Mauro Di Pace. Edizione di novembre 2026.

CC BY-NC-ND 4.0

© 2026 Mauro Di Pace. Il testo di quest'opera è distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione-NonCommerciale-NonOpereDerivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0). Il testo della licenza è disponibile all'indirizzo https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it.

La licenza non si estende al logo e ai segni distintivi di DNC-Avvocati, né ai testi normativi e ai provvedimenti giudiziari e amministrativi riportati. Per usi diversi da quelli consentiti dalla licenza è necessaria l'autorizzazione scritta dell'autore.

In questa edizione i nomi di persone e imprese private sono sostituiti nei passi, nelle note e nei riquadri da un segno fra parentesi quadre, come [persona] o [impresa]; i nomi restano nel testo della sentenza raggiungibile dal collegamento.

Nota sull'origine dell'opera e sul metodo

Questa rassegna è stata elaborata con sistemi di intelligenza artificiale; i testi sono stati supervisionati e corretti da Mauro Di Pace.

Strumenti. Il lavoro è stato svolto con Claude, l'assistente di intelligenza artificiale di Anthropic, in sessioni configurate con il modello «claude-opus-5-5»; il modello che risponde a ciascun turno può differire da quello della configurazione. Agenti configurati dallo Studio, con un modello della famiglia Sonnet secondo la configurazione degli agenti, hanno estratto i principi e i passi dalle sentenze, verificato i passi e le loro attribuzioni e controllato la forma; per le pronunce della raccolta integrativa di ottobre e per un campione di dieci principi la verifica è stata svolta con un modello della famiglia Opus, che su quelle pronunce ha anche riscontrato sul testo i principi selezionati. Prima della pubblicazione i principi e le applicazioni di questa Parte sono stati riscontrati sul testo delle sentenze, in una sessione configurata con un modello della famiglia Opus. Programmi di controllo hanno verificato, sulle edizioni di settembre e di ottobre da cui questa Parte deriva, che ogni passo fosse letterale rispetto al testo integrale della sentenza, che ogni testo normativo fosse ritagliato da una copia ufficiale e che ogni collegamento funzionasse.

Fonti. Le pronunce sono quelle depositate dal 1° settembre al 31 ottobre 2026 e raccolte nella Banca Dati dello Studio dal portale della giustizia amministrativa. A settembre la raccolta ha riguardato Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, TAR Lazio (Roma) e TAR Sicilia (Palermo e Catania); dal 19 ottobre si aggiungono, con una raccolta integrativa delle sole pronunce di ottobre, TAR Lombardia (Milano e Brescia) e TAR Veneto (Venezia). Per il Consiglio di giustizia amministrativa il portale non riporta pronunce depositate fra il 1° e il 19 ottobre 2026. È una rassegna delle pronunce raccolte, non della giurisprudenza nel suo complesso. I testi normativi sono tratti da copie ufficiali (Normattiva). Data di vigenza e fonte sono indicate nei riquadri.

Supervisione. La struttura dell'opera, i criteri di selezione e le scelte di metodo sono stati decisi dall'avv. Mauro Di Pace (DNC-Avvocati), che ha esaminato le proposte e i riscontri e ha la responsabilità editoriale del testo.

Come usarla. I principi sono formulati dalla redazione e non sono massime ufficiali; i passi tra caporali sono copiati alla lettera dal testo integrale, con il numero del paragrafo. Il segno «[…]» indica soltanto un'intestazione di pagina omessa; un segno come [persona] o [impresa] indica un nome sostituito. I precedenti citati all'interno dei passi non sono stati riscontrati e vanno verificati sulla fonte prima di essere ripresi in un atto. Prima di citare una pronuncia se ne legga il testo integrale, raggiungibile dal collegamento accanto agli estremi. Il quadro in apertura di ciascun paragrafo è della redazione: illustra le gare e le questioni da cui nascono i principi. Il riquadro delle norme riporta il comma che il Collegio richiama; quando il Collegio non indica il comma e il comma non si ricava dal testo della sentenza, riporta l'articolo per intero.

Questa introduzione è resa anche ai fini della trasparenza prevista dall'art. 50 del regolamento (UE) 2024/1689 e in coerenza con l'art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132.

4

Soggetti: raggruppamenti e sistemi di qualificazione

4.1 RTI, sistemi di qualificazione e autovincolo nei settori speciali

IL QUADRO

Le prime dodici massime nascono da una sola gara. Acquedotto Pugliese, stazione appaltante, tiene un sistema di qualificazione al quale gli operatori si iscrivono per categorie merceologiche. Con lettera di invito del 14 giugno 2024 ha indetto una procedura negoziata per un accordo quadro sul recupero e lo smaltimento dei fanghi di depurazione, riservata agli iscritti che risultavano operativi nella categoria alla data di invio dell'invito. Tre degli aggiudicatari non lo erano a quella data: uno aveva chiesto l'iscrizione dopo; un altro l'aveva chiesta prima, ma l'aveva ottenuta dopo; il terzo era iscritto in un'altra categoria ed era stato invitato più tardi, dopo che la stazione appaltante ne aveva accolto un'istanza. Il TAR Puglia li ha esclusi tutti e tre e, su ricorso incidentale, ha escluso anche il raggruppamento ricorrente, perché la sua mandante era divenuta operativa dopo il 14 giugno. Il Consiglio di Stato, Sezione IV, ha deciso i quattro appelli con quattro sentenze dello stesso giorno: ha respinto quelli dei tre operatori (nn. 7160, 7162 e 7163) e ha accolto, nei limiti indicati in motivazione, quello del raggruppamento (n. 7161). Le questioni sono tre: se sia legittimo riservare la procedura agli operatori già qualificati (principio n. 1); a quale data debba essere posseduta la qualificazione e se la stazione appaltante possa derogarvi a favore di un solo operatore (nn. 2-8); se la qualificazione debba essere posseduta anche dalla mandante di un raggruppamento guidato da un operatore qualificato e invitato per tempo (nn. 9 e 10). Restano in margine il valore delle FAQ e la normativa applicabile alla procedura (nn. 11 e 12). Le ultime due massime vengono da altre gare e riguardano i raggruppamenti: se negli appalti di servizi e forniture ogni componente debba possedere i requisiti in misura corrispondente alla propria quota, quando la lex specialis li chiede al raggruppamento nel suo complesso (TAR Lazio, Roma, Sezione IV, n. 15866; principio n. 13, con l'applicazione della n. 7824 del Consiglio di Stato a un appalto di lavori); e se il mandato conferito con scrittura privata non autenticata renda nulla o inefficace la partecipazione del raggruppamento (TAR Lombardia, Brescia, Sezione II, n. 1315; principio n. 14).

CONFORMI, SULLA MEDESIMA QUESTIONE

Sulla qualificazione richiesta alla data di invio della lettera di invito, sulla simultaneità degli inviti e sull'autovincolo alla *lex specialis* (principi nn. 1-8), nella stessa procedura:

Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2026, n. 7160 (R.G. 1306/2026; pres. Silvia Martino (f.f.), est. Luigi Furno) — testo

Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2026, n. 7162 (R.G. 1949/2026; pres. Silvia Martino (f.f.), est. Luigi Furno) — testo

Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2026, n. 7163 (R.G. 2659/2026; pres. Silvia Martino (f.f.), est. Luigi Furno) — testo

Sistema di qualificazione e riserva della partecipazione

NORME RICHIAMATE

Art. 162, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 — *Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione*

2. Quando è indetta una gara con un avviso di cui al comma 1, gli offerenti in una procedura ristretta, o i partecipanti in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.

Il d.lgs. n. 209/2024 (art. 49) ha modificato il solo comma 1; il comma 2 è invariato rispetto al testo applicabile alla procedura del 2024.

Normattiva, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 168, comma 6, d.lgs. n. 36/2023 — *Procedure di gara con sistemi di qualificazione*
6. I contratti specifici per i lavori, le forniture e i servizi contemplati dal sistema di qualificazione sono aggiudicati con procedure ristrette o procedure negoziate cui possono partecipare o presentare offerta gli operatori iscritti nel sistema di qualificazione.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

1. Quando la gara è indetta mediante avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, i partecipanti alla procedura negoziata sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema, ai sensi dell'art. 162, comma 2, e analogamente dell'art. 168, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023: se la partecipazione è espressamente riservata agli operatori già qualificati, ciò non è l'introduzione arbitraria di un requisito estraneo al sistema normativo, ma la delimitazione della platea dei partecipanti conseguente alla scelta, prevista dal Codice, di svolgere la procedura mediante un sistema di qualificazione.

Norme richiamate: art. 162, comma 2, d.lgs. n. 36/2023; art. 168, comma 6, d.lgs. n. 36/2023

> «Ciò che rileva è che, nella specifica procedura, la partecipazione era stata espressamente riservata agli operatori già qualificati nel Sistema A.Q.P. La previsione è coerente con l'art. 162, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, secondo cui, quando una gara sia indetta mediante avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, i partecipanti alla procedura negoziata sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema. Analoga indicazione proviene dall'art. 168, comma 6, del Codice. Non viene dunque in rilievo l'introduzione arbitraria di un requisito estraneo al sistema normativo, ma la delimitazione della platea dei partecipanti conseguente alla scelta, prevista dal Codice, di svolgere la procedura mediante un sistema di qualificazione.» (§ 2.5.4)

Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2026, n. 7160 (R.G. 1306/2026; pres. Silvia Martino (f.f.), est. Luigi Furno) — testo

Nota redazionale. Nello stesso paragrafo il Collegio dichiara non decisivo stabilire se, in termini astratti e generali, l'iscrizione a un sistema di qualificazione sia da ricondurre ai requisiti soggettivi di partecipazione. La n. 7161 non condivide, nel § 7.5, la qualificazione dell'iscrizione al sistema come requisito «*soggettivo*» necessariamente riferibile a ciascun componente del raggruppamento.

2. Anche ove l'operatore si sia soggettivamente attivato con diligenza, la domanda di iscrizione pendente non equivale alla qualificazione conseguita: la regola di gara assume come presupposto un dato oggettivo, il perfezionamento della qualificazione entro un determinato momento, e non la maggiore o minore diligenza dell'aspirante concorrente; l'esclusione non ha carattere sanzionatorio e non presuppone alcun giudizio di colpevolezza.

> «Peraltro, anche ove l'operatore si sia soggettivamente attivato con diligenza, tale circostanza non determina l'equiparazione tra domanda pendente e qualificazione conseguita. La regola di gara assume infatti come presupposto un dato oggettivo – il perfezionamento della qualificazione entro un determinato momento – e non una valutazione della maggiore o minore diligenza dell'aspirante concorrente. L'esclusione, pertanto, non presenta carattere sanzionatorio e non presuppone alcun giudizio di colpevolezza.» (§ 1.4.9)

Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2026, n. 7160 (R.G. 1306/2026; pres. Silvia Martino (f.f.), est. Luigi Furno) — testo

In senso analogo

> «Né può rilevare, per giungere a diverse conclusioni, la circostanza che l'eventuale ritardo sia imputabile alla stazione appaltante e non all'operatore economico. La questione non attiene, infatti, all'imputabilità soggettiva della condotta, ma concerne l'accertamento oggettivo del possesso, nel momento stabilito dalla lex specialis, delle condizioni necessarie per appartenere alla platea degli operatori ammessi alla procedura.» (§ 3.3.2)

Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2026, n. 7163 (R.G. 2659/2026; pres. Silvia Martino (f.f.), est. Luigi Furno) — testo

Nota redazionale. La n. 7160 distingue, sulla base del regolamento dell'albo fornitori del 2021, la presentazione della domanda di iscrizione e la positiva conclusione del procedimento di qualificazione, momenti giuridicamente e logicamente distinti (§ 1.4.7). Nel § 1.4.8, prima occorrenza, esclude che la vicinanza temporale fra il termine fissato dalla *lex*

specialis e il successivo conseguimento della qualificazione consenta al giudice di spostare il termine; nel § 1.4.8, seconda occorrenza, rileva che fra la domanda e la conclusione del procedimento sono trascorsi quarantuno giorni a fronte di un termine massimo di novanta. La n. 7163 (§ 3.3.2) afferma che l'eventuale ritardo imputabile alla stazione appaltante non rileva, perché la questione è l'accertamento oggettivo del possesso nel momento stabilito dalla *lex specialis*.

Simultaneità degli inviti

NORMA RICHIAMATA

Art. 165, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 — *Inviti ai candidati*

1. Nelle procedure ristrette, nei dialoghi competitivi, nei partenariati per l'innovazione, nelle procedure negoziate con indizione di gara, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti invitano, simultaneamente, e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare. Con le stesse modalità, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti invitano, nel caso di indizione di gara tramite un avviso periodico indicativo, gli operatori economici che già hanno espresso interesse a confermarlo.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

3. La simultaneità degli inviti non è una prescrizione meramente organizzativa: è una specifica garanzia della parità di trattamento nell'individuazione e nella successiva competizione tra gli operatori qualificati.

Norma richiamata: art. 165, comma 1, d.lgs. n. 36/2023

> «La simultaneità degli inviti non costituisce, dunque, una prescrizione meramente organizzativa. Essa rappresenta una specifica garanzia della parità di trattamento nell'individuazione e nella successiva competizione tra gli operatori qualificati.» (§ 2.5.1)

Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2026, n. 7160 (R.G. 1306/2026; pres. Silvia Martino (f.f.), est. Luigi Furno) — testo

In senso analogo

> «La simultaneità degli inviti non costituisce un adempimento meramente formale, ma è funzionale ad assicurare la parità di trattamento tra gli operatori economici, impedendo che alcuni di essi possano beneficiare di condizioni temporali differenti ai fini dell'accesso alla medesima procedura.» (§ 4.1.7)

Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2026, n. 7162 (R.G. 1949/2026; pres. Silvia Martino (f.f.), est. Luigi Furno) — testo

> «Diversamente da quanto ritenuto dalla parte appellante, la simultaneità non assolve soltanto alla funzione materiale di assicurare ai concorrenti un identico arco temporale per la predisposizione delle offerte, ma costituisce altresì garanzia della parità di trattamento nella individuazione della platea degli operatori ammessi alla procedura.» (§ 3.3.1)

Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2026, n. 7163 (R.G. 2659/2026; pres. Silvia Martino (f.f.), est. Luigi Furno) — testo

Nota redazionale. La regola è dettata dall'art. 165, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, che le nn. 7160 e 7162 collegano all'art. 74 della direttiva 2014/25/UE; la n. 7160 la inquadra fra le procedure negoziate precedute da un sistema di qualificazione, richiamando gli artt. 162, comma 2, e 168, comma 6 (§ 2.5.1).

4. La simultaneità degli inviti non va intesa esclusivamente come garanzia dell'impresa invitata successivamente, sotto il profilo del minor tempo eventualmente disponibile per predisporre l'offerta: tutela anche gli operatori già qualificati e tempestivamente invitati, che hanno interesse a che la platea dei concorrenti non venga successivamente ampliata mediante l'ingresso di un operatore che, al momento dell'avvio della procedura, non avrebbe potuto esservi incluso.

Norma richiamata: art. 165, comma 1, d.lgs. n. 36/2023

> «Il principio della simultaneità non deve, infatti, essere inteso esclusivamente come garanzia dell'impresa invitata successivamente, sotto il profilo del minor tempo eventualmente disponibile per predisporre l'offerta. Esso tutela anche – e nella fattispecie soprattutto – gli operatori già qualificati e tempestivamente invitati, i quali hanno interesse a che la platea dei concorrenti non venga successivamente

> ampliata mediante l'ingresso di un operatore che, al momento dell'avvio della procedura, non avrebbe potuto esservi incluso.» (§ 2.5.2)

Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2026, n. 7160 (R.G. 1306/2026; pres. Silvia Martino (f.f.), est. Luigi Furno) — testo

In senso parzialmente conforme

> «Diversamente da quanto ritenuto dalla parte appellante, la simultaneità non assolve soltanto alla funzione materiale di assicurare ai concorrenti un identico arco temporale per la predisposizione delle offerte, ma costituisce altresì garanzia della parità di trattamento nella individuazione della platea degli operatori ammessi alla procedura.» (§ 3.3.1)

Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2026, n. 7163 (R.G. 2659/2026; pres. Silvia Martino (f.f.), est. Luigi Furno) — testo

In senso analogo

> «Tale differimento assume rilievo non già in sé considerato, ma perché ha consentito l'accesso alla procedura a un operatore che non apparteneva, alla data individuata dalla lex specialis, alla platea dei soggetti qualificati per la specifica categoria merceologica richiesta.» (§ 4.1.7)

Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2026, n. 7162 (R.G. 1949/2026; pres. Silvia Martino (f.f.), est. Luigi Furno) — testo

Nota redazionale. Nel § 2.5.3 la n. 7160 aggiunge che gli operatori tempestivamente qualificati hanno un interesse concreto e attuale a contestare l'ammissione di soggetti che, alla data nella quale essi sono stati invitati, non appartenevano ancora alla platea degli operatori legittimati alla partecipazione, in particolare quando la stessa data dell'invito costituisce il termine ultimo per il conseguimento dello status richiesto. Nel passo il Collegio osserva che, nella fattispecie decisa, la tutela degli operatori già qualificati e tempestivamente invitati assume rilievo soprattutto. Nella n. 7162 e nella n. 7163 la non simultaneità rileva in connessione con la carenza del requisito alla data fissata dalla lettera di invito.

5. Un requisito di qualificazione riferito a un momento unitario e oggettivamente predeterminato non può essere verificato in date diverse a seconda del momento in cui la stazione appaltante decida di invitare il singolo operatore: un simile risultato è incompatibile con la funzione propria della regola della simultaneità e con la *par condicio* tra i concorrenti.

Norma richiamata: art. 165, comma 1, d.lgs. n. 36/2023

> «Diversamente opinando, il requisito di qualificazione cesserebbe di essere riferito ad un momento unitario e oggettivamente predeterminato e diverrebbe suscettibile di essere verificato in date diverse a seconda del momento nel quale la stazione appaltante decida di invitare il singolo operatore. Un simile risultato è incompatibile con la funzione propria della regola della simultaneità e con la par condicio tra i concorrenti.» (§ 4.1.7)

Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2026, n. 7162 (R.G. 1949/2026; pres. Silvia Martino (f.f.), est. Luigi Furno) — testo

In senso analogo

> «Ammettere che tale momento possa variare in ragione della data in cui la stazione appaltante abbia concretamente trasmesso l'invito al singolo concorrente determinerebbe, infatti, l'applicazione di requisiti temporalmente differenziati: alcuni operatori sarebbero tenuti a possedere il requisito alla data del primo invio, mentre altri potrebbero acquisirlo successivamente e beneficiare proprio del ritardo nella trasmissione dell'invito.» (§ 3.3.1)

Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2026, n. 7163 (R.G. 2659/2026; pres. Silvia Martino (f.f.), est. Luigi Furno) — testo

> «Se la stazione appaltante potesse inviare liberamente le lettere in giorni diversi, ciascun operatore disporrebbe di un differente dies ad quem per maturare la qualificazione. Il risultato sarebbe che un'impresa non qualificata alla data del primo invio potrebbe conseguire la qualificazione successivamente e, per effetto della mera decisione della stazione appaltante di differirne l'invito, essere ammessa alla medesima procedura alla quale altri operatori hanno potuto accedere soltanto perché già qualificati in precedenza. Una tale ricostruzione contrasterebbe frontalmente con la par condicio tra i concorrenti.» (§ 2.5.1)

Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2026, n. 7160 (R.G. 1306/2026; pres. Silvia Martino (f.f.), est. Luigi Furno) — testo

Nota redazionale. In tutte e tre le pronunce la lettera di invito assume la data del proprio invio come momento di verifica dell'iscrizione e dell'operatività. Le date di invio che risultano dai testi sono il 14 giugno 2024 per la generalità degli operatori (settantadue su settantotto), il 17 giugno 2024 per [impresa C] e [impresa D] e l'11 luglio 2024 per [impresa A] (n. 7160, § 2.5.2; n. 7162, § 4.1.7); secondo il Fatto, comune alle quattro sentenze (§ 13.4), anche la mandante [impresa B] aveva ricevuto la lettera di invito il 17 giugno 2024.

Autovincolo e *lex specialis*

6. La *lex specialis* vincola non soltanto gli operatori economici, ma la stessa amministrazione che l'ha predisposta, la quale non può disapplicarne le prescrizioni nel corso della procedura, salva la loro rimozione attraverso gli strumenti propri dell'autotutela; la *ratio* dell'autovincolo risiede nell'esigenza di assicurare la certezza delle regole competitive, l'affidamento degli operatori economici e, soprattutto, la *par condicio* tra i concorrenti.

> «Secondo costante giurisprudenza, la lex specialis vincola non soltanto gli operatori economici, ma la stessa amministrazione che l'ha predisposta, la quale non può disapplicarne le prescrizioni nel corso della procedura, salva la loro rimozione attraverso gli strumenti propri dell'autotutela. La ratio dell'autovincolo risiede nell'esigenza di assicurare la certezza delle regole competitive, l'affidamento degli operatori economici e, soprattutto, la par condicio tra i concorrenti.» (§ 1.4.4)

Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2026, n. 7160 (R.G. 1306/2026; pres. Silvia Martino (f.f.), est. Luigi Furno) — testo

In senso analogo

> «Inoltre, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, la lex specialis costituisce un vincolo non soltanto per gli operatori economici, ma anche per la stessa amministrazione che l'ha adottata, la quale non può sottrarsi alle regole da essa stessa stabilite nel corso della procedura. Le prescrizioni della lex specialis devono, pertanto, essere applicate in modo uniforme nei confronti di tutti i concorrenti, non residuando in capo alla stazione appaltante margini di discrezionalità che consentano di disapplicarle selettivamente, neppure quando siano successivamente ritenute inopportune o incongrue, fatta salva la possibilità di esercitare, ricorrendone i relativi presupposti, i poteri di autotutela» (§ 4.1.6)

Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2026, n. 7162 (R.G. 1949/2026; pres. Silvia Martino (f.f.), est. Luigi Furno) — testo

> «Nelle procedure di evidenza pubblica le prescrizioni della lex specialis vincolano tanto i concorrenti quanto la stazione appaltante, alla quale non è consentito disapplicarle o modificarne in corso di gara la portata, in particolare quando esse attengano ai requisiti e alle condizioni individuate per la partecipazione, pena la violazione dei principi di parità di trattamento e trasparenza.» (§ 2.4.2)

Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2026, n. 7163 (R.G. 2659/2026; pres. Silvia Martino (f.f.), est. Luigi Furno) — testo

Nota redazionale. La n. 7162 precisa che le prescrizioni vanno applicate in modo uniforme a tutti i concorrenti, senza margini per disapplicarle selettivamente, neppure quando siano successivamente ritenute inopportune o incongrue. La n. 7163 riferisce la regola in particolare ai requisiti e alle condizioni individuati per la partecipazione.

7. Ove la stazione appaltante ritenga effettivamente illegittima una prescrizione della *lex specialis*, non può limitarsi a non applicarla nei confronti di un operatore: l'accoglimento dell'istanza individuale, senza la contestuale rimozione o modifica della disciplina di gara secondo gli strumenti previsti dall'ordinamento, determina una situazione nella quale la medesima clausola continua a disciplinare la posizione di tutti gli altri operatori economici, mentre è considerata *tamquam non esset* nei soli confronti dell'istante, esito che il principio di autovincolo intende impedire.

> «Ma, anche a prescindere da tale considerazione, la stazione appaltante, ove avesse effettivamente ritenuto illegittima la prescrizione, non avrebbe potuto limitarsi a non applicarla nei confronti di [impresa A]. L'accoglimento dell'istanza individuale, senza la contestuale rimozione o modifica della disciplina di gara secondo gli strumenti previsti dall'ordinamento, ha infatti determinato una situazione nella quale la medesima clausola ha continuato a disciplinare la posizione di tutti gli altri operatori economici, mentre è stata considerata tamquam non esset nei soli confronti dell'appellante. Si tratta precisamente dell'esito che il principio di autovincolo intende impedire.» (§ 4.1.8)

Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2026, n. 7162 (R.G. 1949/2026; pres. Silvia Martino (f.f.), est. Luigi Furno) — testo

Nota redazionale. Nel caso deciso la stazione appaltante aveva invitato l'11 luglio 2024, accogliendo la sua istanza, un operatore iscritto in una categoria diversa da quella richiesta dalla clausola (§§ 4.1.2, 4.1.7 e 4.1.8). Nel § 4.1.9 il Collegio esclude che il provvedimento possa essere qualificato come annullamento d'ufficio, perché non risulta che la stazione appaltante abbia annullato la clausola né ponderato l'interesse dell'istante con quello degli altri operatori al rispetto delle condizioni originarie.

8. Il principio della massima partecipazione è certamente un criterio rilevante nell'interpretazione della disciplina di gara, ma non può essere utilizzato per disapplicare una prescrizione chiara e univoca: in presenza di regole di gara inequivoche, il *favor partecipationis* non può prevalere sull'autovincolo e sulla *par condicio*.

> «Il principio della massima partecipazione costituisce certamente un criterio rilevante nell'interpretazione della disciplina di gara, ma non può essere utilizzato per disapplicare una prescrizione chiara e univoca. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ripetutamente chiarito che, in presenza di regole di gara inequivoche, il favor partecipationis non può prevalere sull'autovincolo e sulla par condicio.» (§ 2.5.4)

Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2026, n. 7160 (R.G. 1306/2026; pres. Silvia Martino (f.f.), est. Luigi Furno) — testo

In senso parzialmente conforme

> «Inoltre, in presenza di clausole predisposte unilateralmente dalla stazione appaltante e suscettibili di più interpretazioni, l'interprete deve privilegiarne una lettura coerente con il principio di massima partecipazione» (§ 9.2)

Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2026, n. 7161 (R.G. 1549/2026; pres. Silvia Martino (f.f.), est. Luigi Furno) — testo

Nota redazionale. Nello stesso paragrafo (§ 2.5.4) la n. 7160 aggiunge che il *favor partecipationis* può svolgere una funzione interpretativa in presenza di clausole effettivamente ambigue, ma non può, di per sé, consentire di riscrivere *ex post* la disciplina della procedura. La n. 7161 richiama la massima partecipazione come criterio di lettura delle clausole predisposte unilateralmente e suscettibili di più interpretazioni. Le nn. 7160 (§ 2.5.7), 7162 (§ 4.1.4) e 7163 (§ 3.3.5) escludono, con passo identico, che il principio del risultato possa essere invocato per elidere prescrizioni della *lex specialis* poste a garanzia della parità di trattamento e della concorrenza (il principio è nella Parte 1, principio n. 1): per la n. 7160 non può essere utilizzato per neutralizzare una prescrizione espressa della *lex specialis*, né per disapplicare l'art. 165, comma 1, che impone la simultaneità degli inviti; per le nn. 7162 e 7163 non consente di superare la carenza, nel momento prescritto dalla disciplina di gara, di una condizione espressamente richiesta per l'individuazione degli operatori ammessi.

RTI e sistema di qualificazione

NORME RICHIAMATE

Art. 68, comma 13, d.lgs. n. 36/2023 — *Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici*
13. Tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95.

Normattiva, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 68, comma 19, d.lgs. n. 36/2023 — *Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici*
19. In caso di procedure ristrette o negoziate oppure di dialogo competitivo l'operatore economico invitato individualmente o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo può presentare offerta o trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Normattiva, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

9. Nelle procedure ristrette o negoziate e nel dialogo competitivo l'operatore economico invitato individualmente può presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell'art. 68, comma 19, del d.lgs. n. 36 del 2023: la disposizione gli riconosce la facoltà di modificare la propria forma organizzativa di partecipazione, assumendo il ruolo di mandatario di altri operatori economici.

Norma richiamata: art. 68, comma 19, d.lgs. n. 36/2023

> «In tal senso è possibile, in primo luogo, argomentare dal disposto di cui all'art. 68, comma 19, del d.lgs. n. 36 del 2023, il quale prevede che, nelle procedure ristrette o negoziate e nel dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente può presentare offerta «per sé o quale mandatario di operatori riuniti». La disposizione riproduce, nella sostanza, la regola già contenuta nell'art. 48, comma 11, del d.lgs. n. 50 del 2016 e riconosce al soggetto selezionato e invitato la facoltà di modificare la propria

> forma organizzativa di partecipazione, assumendo il ruolo di mandatario di altri operatori economici.» (§ 7.3)

Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2026, n. 7161 (R.G. 1549/2026; pres. Silvia Martino (f.f.), est. Luigi Furno) — testo

In senso analogo

> «In proposito, il Collegio rileva che l'art. 68 del d.lgs. n. 36 del 2023 consente, nelle procedure ristrette o negoziate, all'operatore economico invitato individualmente di presentare offerta per sé ovvero quale mandatario di operatori riuniti. La disposizione costituisce espressione del principio, di derivazione eurounitaria, di libertà delle forme di partecipazione degli operatori economici e del favor partecipationis. Ne deriva che un operatore qualificato e destinatario dell'invito può costituire un raggruppamento con altri operatori, in assenza di una specifica previsione della lex specialis che imponga anche a questi ultimi la preventiva iscrizione al sistema di qualificazione.» (§ 1.2.2)

Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2026, n. 7163 (R.G. 2659/2026; pres. Silvia Martino (f.f.), est. Luigi Furno) — testo

Nota redazionale. Il Collegio della n. 7161 legge la disposizione in coerenza con l'art. 19, § 2, della direttiva 2014/24/UE e con il favore per le forme di cooperazione tra imprese (§ 7.4). La n. 7163 ne ricava, in assenza di una specifica previsione della *lex specialis* che imponga alle mandanti la preventiva iscrizione al sistema, che il mancato possesso dell'iscrizione da parte della mandante non rende contraddittoria la censura del raggruppamento verso un altro operatore (§ 1.2.2).

10. L'art. 68, comma 13, individua espressamente i requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 come requisiti che devono essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento: non può da ciò ricavarsi che qualunque ulteriore condizione posta dalla stazione appaltante per la selezione degli operatori da invitare debba necessariamente essere posseduta da ogni futura mandante.

Norma richiamata: art. 68, comma 13, d.lgs. n. 36/2023

> «L'art. 68, comma 13, individua espressamente i requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 come requisiti che devono essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento. Non può da ciò ricavarsi che qualunque ulteriore condizione posta dalla stazione appaltante per la selezione degli operatori da invitare debba necessariamente essere posseduta da ogni futura mandante.» (§ 7.5)

Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2026, n. 7161 (R.G. 1549/2026; pres. Silvia Martino (f.f.), est. Luigi Furno) — testo

Nota redazionale. Nel § 7.6 la n. 7161 osserva che né la normativa primaria né la *lex specialis* vigente contenevano un espresso divieto di associare, come mandante, un operatore non previamente iscritto al sistema; nel § 11 conferma che né la legge, né la lettera di invito, né il regolamento applicabile *ratione temporis* imponevano alla mandante l'iscrizione e l'operatività alla data del 14 giugno 2024.

APPLICAZIONE

Mandante di un raggruppamento guidato da un operatore qualificato e tempestivamente invitato

Il Collegio distingue gli operatori che hanno partecipato in forma individuale, per i quali la qualificazione era condizione per l'inclusione fra gli invitati, dalla società che ha partecipato soltanto come mandante di un raggruppamento guidato da un operatore qualificato e tempestivamente invitato; l'eventuale invio a quest'ultima di una distinta lettera di invito in data successiva non assume rilievo decisivo.

> «La posizione di [impresa B] non è, inoltre, assimilabile a quella di [impresa A], [impresa C] e [impresa D]. Queste ultime hanno partecipato in forma individuale, sicché il possesso della qualificazione costituiva direttamente la condizione per la loro legittima inclusione tra gli operatori invitati. [impresa B], invece, ha partecipato esclusivamente quale mandante del raggruppamento costituito dall'operatore qualificato e tempestivamente invitato [impresa E]. L'eventuale invio ad [impresa B] di una distinta lettera di invito in data successiva non assume quindi rilievo decisivo, non avendo la società partecipato uti singula alla procedura.» (§ 7.8)

Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2026, n. 7161 (R.G. 1549/2026; pres. Silvia Martino (f.f.), est. Luigi Furno) — testo

Nota redazionale. Con questa distinzione il Collegio chiude l'esame del primo motivo, che accoglie (§ 7.8); la riforma del capo che aveva escluso il raggruppamento discende dall'accoglimento delle censure esaminate (§ 11).

Le nn. 7160, 7162 e 7163 decidono invece la posizione di tre operatori che la n. 7161 (§ 7.8) qualifica come partecipanti in forma individuale.

Chiarimenti della stazione appaltante

NORME RICHIAMATE

Art. 2, d.lgs. n. 36/2023 — *Principio della fiducia*
1. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
3. Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
4. Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'articolo 15, comma 7.

Normattiva, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 5, d.lgs. n. 36/2023 — *Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento*
1. Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.
2. Nell'ambito del procedimento di gara, anche prima dell'aggiudicazione, sussiste un affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede.
3. In caso di aggiudicazione annullata su ricorso di terzi o in autotutela, l'affidamento non si considera incolpevole se l'illegittimità è agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti. Nei casi in cui non spetta l'aggiudicazione, il danno da lesione dell'affidamento è limitato ai pregiudizi economici effettivamente subiti e provati, derivanti dall'interferenza del comportamento scorretto sulle scelte contrattuali dell'operatore economico.
4. Ai fini dell'azione di rivalsa della stazione appaltante o dell'ente concedente condannati al risarcimento del danno a favore del terzo pretermesso, resta ferma la concorrente responsabilità dell'operatore economico che ha conseguito l'aggiudicazione illegittima con un comportamento illecito.

Normattiva, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990 — *Principi generali dell'attività amministrativa*
2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede

Normattiva, testo vigente al 9 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

11. Le FAQ non possono modificare o integrare in senso contrario una *lex specialis* di contenuto univoco, ma possono assumere significativa funzione interpretativa quando forniscono indicazioni applicative su aspetti non espressamente disciplinati.

> «Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, le FAQ non possono modificare o integrare in senso contrario una lex specialis di contenuto univoco, ma possono assumere significativa funzione interpretativa quando forniscono indicazioni applicative su aspetti non espressamente disciplinati.» (§ 8.1)

Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2026, n. 7161 (R.G. 1549/2026; pres. Silvia Martino (f.f.), est. Luigi Furno) — testo

Nota redazionale. La FAQ n. 8 del 22 luglio 2024 aveva risposto che non era obbligatorio che tutti gli operatori costituiti in forma associata fossero iscritti al sistema di qualificazione; il Collegio rileva che la lettera di invito non conteneva alcuna disciplina espressa sul possesso dell'iscrizione da parte delle mandanti (§ 8.1).

APPLICAZIONE

FAQ pubblicata prima dell'offerta e non ritirata, partecipazione in raggruppamento

Il Collegio ritiene che la partecipazione in raggruppamento, conforme a una FAQ pubblicata prima dell'offerta e non ritirata né modificata, non possa essere ritenuta *ex post* causa di esclusione senza violare i principi di buona fede, fiducia e tutela dell'affidamento.

> «Nel caso di specie il chiarimento è stato pubblicato prima della presentazione dell'offerta del RTI [impresa E]/[impresa B] e non risulta né ritirato né modificato. La condotta delle appellanti si è dunque conformata all'indicazione formalmente resa da AQP. Ritenere ex post che quella stessa modalità di partecipazione fosse causa di esclusione determinerebbe una non consentita frattura rispetto ai principi di buona fede, fiducia e tutela dell'affidamento, oggi espressamente valorizzati dagli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 36 del 2023, oltre che dall'art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990.» (§ 8.1)

Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2026, n. 7161 (R.G. 1549/2026; pres. Silvia Martino (f.f.), est. Luigi Furno) — testo

Nota redazionale. La FAQ n. 8 del 22 luglio 2024 aveva risposto che non era obbligatorio che tutti gli operatori costituiti in forma associata fossero iscritti al sistema di qualificazione.

Disciplina applicabile nel tempo

12. I procedimenti unitari, quali le procedure di evidenza pubblica, devono essere espletati sulla base della normativa vigente alla data del bando o della lettera di invito, con conseguente irrilevanza, salvo espressa previsione contraria, della normativa sopravvenuta.

> «La giurisprudenza di questo Consiglio ha chiarito che i procedimenti unitari, quali le procedure di evidenza pubblica, devono essere espletati sulla base della normativa vigente alla data del bando o della lettera di invito, con conseguente irrilevanza, salvo espressa previsione contraria, della normativa sopravvenuta» (§ 10.2)

Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2026, n. 7161 (R.G. 1549/2026; pres. Silvia Martino (f.f.), est. Luigi Furno) — testo

Nota redazionale. Nel § 10.1 il Collegio enuncia il principio *tempus regit actum* con riferimento al quadro normativo e regolamentare vigente al momento dell'indizione. Il regolamento dell'albo fornitori approvato il 6 dicembre 2024 è sopravvenuto alla lettera di invito del 14 giugno 2024 e non è utilizzabile per attribuire retroattivamente effetto escludente alla partecipazione del raggruppamento (§§ 10.1 e 10.2).

Raggruppamenti: requisiti, quote e mandato

NORMA RICHIAMATA

Art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36/2023 — *Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici*

11. I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

13. L'art. 68, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023 non ha introdotto, per gli appalti di servizi e forniture, il principio della necessaria corrispondenza tra i requisiti di qualificazione e le quote di

partecipazione o di esecuzione degli operatori economici facenti parte del raggruppamento, neppure quale regola generale suppletiva.

Norma richiamata: art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36/2023

> «Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'articolo 68, comma 11, del d.lg. n. 36 del 2023 — che ha previsto la necessità che il partecipante al raggruppamento temporaneo di imprese, designato come esecutore, sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare — non ha introdotto, con riferimento agli appalti di servizi e forniture, il principio della necessaria corrispondenza tra i requisiti di qualificazione e le quote di partecipazione/esecuzione degli operatori economici facenti parte del raggruppamento, neppure quale regola generale suppletiva» (§ 7)

T.A.R. Lazio — Roma, sez. IV, 9 ottobre 2026, n. 15866 (R.G. 4959/2026; pres. Francesco Mele, est. Giuseppe Bianchi) — testo

Nota redazionale. Il passo riferisce l'orientamento come «*consolidato*». Subito dopo il Collegio osserva che i servizi e le forniture costituiscono, in linea di principio, una prestazione unica non scindibile, per cui i requisiti di qualificazione sono richiesti in via generale, salvo diverse specifiche previsioni della *lex specialis*, al raggruppamento complessivamente; nella gara la *lex specialis* richiedeva i requisiti al raggruppamento nel complesso, senza obbligo di possesso *pro quota*.

APPLICAZIONE

Scostamento pressoché inesistente fra requisito e quota di lavori

Nel caso deciso lo scostamento fra requisito di qualificazione e quota di lavori è pressoché inesistente: il Collegio non ravvisa un difetto di qualificazione con portata espulsiva e richiama il principio di conservazione degli atti giuridici, la buona fede nella loro interpretazione e il principio di concorrenzialità.

> «Nondimeno, nel caso di specie, lo scostamento è pressoché inesistente, non ravvisandosi un difetto di qualificazione che possa essere valorizzato in termini di scostamento minimo avente portata espulsiva. Ostano in tal senso il principio generale di conservazione degli atti giuridici e di buona fede nell'interpretazione degli stessi, oltre che il principio di concorrenzialità. Quest'ultimo impone infatti di ricercare e premiare l'offerta migliore sulla base dei parametri indicati dalla legge di gara.» (§ 20.2)

Cons. Stato, sez. V, 28 ottobre 2026, n. 7824 (R.G. 4079/2026, 4227/2026 e 4582/2026, riuniti; pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Sara Raffaella Molinaro) — testo

Nota redazionale. L'appalto è di lavori (categoria OS10). Il Collegio richiama l'Adunanza plenaria n. 6 del 2019, che aveva ritenuto causa di esclusione dell'intero raggruppamento anche lo scostamento minimo fra requisito di qualificazione e quota dei lavori, e osserva che la regola trova conferma nell'art. 68, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023 e nell'art. 30, comma 2, dell'allegato II.12; ravvisa però nel caso uno scostamento pressoché inesistente, di dieci euro, dovuto all'arrotondamento della percentuale di partecipazione, e ne esclude la portata espulsiva anche alla luce del principio di proporzionalità (§ 20.2). Per gli appalti di servizi e forniture v. il principio n. 13.

14. La scrittura privata autenticata richiesta per il mandato ha la finalità di garantire la certezza di provenienza dell'offerta e indirettamente la sua serietà: è un adempimento previsto essenzialmente nell'interesse della stazione appaltante e non assistito dalla sanzione della nullità, e la mancata autenticazione può essere contestata dalla stazione appaltante ai fini dell'esclusione solo quando vi sia incertezza sulla riferibilità dell'offerta o sulla sua serietà; al di fuori di queste situazioni si espande l'area del soccorso istruttorio.

> «La finalità della richiesta di una scrittura privata autenticata è quella di garantire la certezza della provenienza dell'offerta, e indirettamente la serietà dell'offerta stessa. Si tratta, in altri termini, di un adempimento previsto essenzialmente nell'interesse della stazione appaltante, e per tale motivo non assistito dalla sanzione della nullità, che lo renderebbe rilevabile da chiunque. La mancata autenticazione, pertanto, può essere contestata dalla stazione appaltante ai fini dell'esclusione dalla procedura di gara solo

> quando vi sia incertezza sulla riferibilità dell'offerta o sulla sua serietà. Al di fuori di queste situazioni, si espande l'area di legittima e doverosa applicazione del soccorso istruttorio.» (§ 30)

T.A.R. Lombardia — Brescia, sez. II, 5 ottobre 2026, n. 1315 (R.G. 623/2026; pres. Mauro Pedron, est. Laura Marchio') — testo

Nota redazionale. La formalità è prevista dall'art. 68, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 («Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata»), richiamato al § 28. Al § 29, sulla natura negoziale dell'impegno a conferire mandato, il Collegio rinvia a Cons. Stato, Sez. V, 18 dicembre 2024, n. 10198, come richiamata da TAR Lazio, Roma, Sez. II-quater, 2 maggio 2025, n. 8568.

4.2 Consorzi stabili (art. 67)

IL QUADRO

Il correttivo del 2024 (d.lgs. n. 209/2024) ha riscritto l'art. 67, comma 1. Prima, la giurisprudenza ammetteva il cumulo alla rinfusa nei due sensi: il consorzio stabile sommava i requisiti delle consorziate, e la consorziata designata per l'esecuzione poteva giovarsi di quelli del consorzio (principio n. 21; n. 7814). Ora, se il consorzio esegue tramite le consorziate indicate in gara, queste devono possedere i requisiti in proprio o procurarseli con l'avvalimento (art. 67, comma 1, lett. c). Le pronunce rassegnate applicano la nuova regola a situazioni diverse. Nella gara dell'Agenzia del demanio decisa dal TAR Lazio, Roma, Sezione V ter (n. 15572), il consorzio mandante di un raggruppamento aveva designato una consorziata priva della categoria OG11 richiesta: il TAR conferma l'esclusione e nega che la designazione si possa correggere con il soccorso istruttorio (nn. 15-17 e 25-27). Nella gara di Infratel il Consiglio di Stato, Sezione V (n. 7814), conferma il difetto di qualificazione della consorziata esecutrice e rileva che il correttivo ha eliminato l'avvalimento ex lege dal consorzio verso la consorziata (nn. 23 e 24). Nella gara della centrale unica di committenza del Comune di Rho, decisa dal TAR Lombardia, Milano, Sezione I (n. 4635), un'impresa si era qualificata con l'attestazione SOA messa a disposizione in avvalimento da un consorzio stabile ed era stata esclusa perché il consorzio non aveva dimostrato di aver maturato i requisiti «in proprio» (art. 67, comma 7): il TAR annulla l'esclusione, riferendo quel limite al solo avvalimento interno al consorzio (nn. 18-22). Sull'art. 67 le pronunce non esprimono orientamenti diversi: le nn. 15572 e 7814 applicano la stessa regola, e la n. 4635 decide una questione diversa, sulla quale le pronunce raccolte non offrono decisioni di segno opposto. Merita di essere segnalato invece un contrasto sulla correzione, dopo l'offerta, delle quote di esecuzione fra le consorziate designate: il TAR Lazio la esclude (nn. 25 e 26); il TAR Sicilia, Palermo, Sezione I (n. 2877), in una gara del Commissario di Governo, ha ritenuto legittimo il soccorso istruttorio con cui il consorzio aggiudicatario aveva rimodulato le quote, senza menzionare il correttivo.

Qualificazione del consorzio e della consorziata esecutrice (art. 67, comma 1)

NORME RICHIAMATE

Allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023, art. 32 (Consorzi stabili), comma 2 — *Consorzi stabili*

2. I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026.

Art. 67, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 — *Consorzi non necessari*

1. I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d): a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate; c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 67, comma 8, d.lgs. n. 36/2023 — *Consorzi non necessari*

8. Con riguardo ai consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), ai fini del rilascio o del rinnovo dell'attestazione di qualificazione SOA, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dai consorzi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento a una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 106, comma 8, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'allegato II.12, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche. Gli atti adottati dall'ANAC restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 104, d.lgs. n. 36/2023 — *Avvalimento*

1. L'avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA.... L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del presente Titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L'impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l'operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del Capo II del presente Titolo. La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha, inoltre, l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi dell'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.
12. Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

I puntini «...» al comma 4 sono di Normattiva e indicano parole soppresse.

Normattiva, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

15. Nella formulazione dell'art. 67, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 introdotta dal correttivo, la cui finalità è quella di garantire il concreto possesso, da parte del soggetto esecutore, dei requisiti di partecipazione, l'impresa consorziata esecutrice deve essere qualificata in proprio o mediante avvalimento formale, non potendosi più giovare di alcun avvalimento tacito o *ex lege* delle risorse del consorzio, secondo il previgente principio del cumulo alla rinfusa.

Norma richiamata: art. 67, comma 1, d.lgs. n. 36/2023

> «La nuova formulazione - la cui finalità è quella di garantire il concreto possesso, da parte del soggetto esecutore, dei requisiti di partecipazione - implica che l'impresa consorziata c.d. esecutrice debba essere "qualificata" in proprio o mediante avvalimento formale, non potendosi (più) giovare di alcun avvalimento tacito o ex lege delle risorse del consorzio, secondo il previgente principio del c.d. "cumulo alla rinfusa".» (§ 2.1)

T.A.R. Lazio — Roma, sez. V ter, 5 ottobre 2026, n. 15572 (R.G. 6103/2026; pres. Anna Maria Verlengia, est. Annalisa Tricarico) — testo

Nota redazionale. Il passo comincia con «*La nuova formulazione*» e si riferisce all'art. 67, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 come modificato dal d.lgs. n. 209/2024, riportato nel paragrafo 2 (la lettera c) prevede che, per i lavori eseguiti tramite le consorziate indicate in gara, i requisiti siano posseduti e comprovati da queste in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'art. 104).

16. Se il consorzio intende eseguire le prestazioni con la propria struttura, il criterio del cumulo ne garantisce automaticamente la qualificazione, poiché i requisiti eventualmente posseduti in proprio si sommano a quelli posseduti dalle imprese consorziate; nel caso di partecipazione alla gara del consorzio con designazione di una o più consorziate per l'esecuzione dei lavori, queste ultime dovranno essere qualificate in proprio, non essendo logicamente concepibile che esegua

la prestazione dovuta un soggetto non qualificato e, quindi, perlomeno in astratto, privo dei mezzi adeguati.

Norma richiamata: art. 67, comma 1, d.lgs. n. 36/2023

> «Più concretamente, mentre se il consorzio intenda eseguire le prestazioni con la propria struttura, il criterio del cumulo ne garantisce automaticamente la qualificazione (poiché i requisiti eventualmente posseduti in proprio si sommano a quelli posseduti dalle imprese consorziate), nel caso di partecipazione alla gara del consorzio con designazione di una o più consorziate per l'esecuzione dei lavori, queste ultime dovranno essere qualificate "in proprio", non essendo logicamente concepibile che esegua la prestazione dovuta un soggetto non qualificato e, quindi, perlomeno in astratto, privo dei mezzi adeguati» (§ 2.1)

T.A.R. Lazio — Roma, sez. V ter, 5 ottobre 2026, n. 15572 (R.G. 6103/2026; pres. Anna Maria Verlengia, est. Annalisa Tricarico) — testo

Nota redazionale. Nel prosieguo non citato del passo, il Collegio rinvia a TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 19 marzo 2026, n. 889, che a sua volta rinvia al precedente dello stesso Tribunale, Sez. V, 29 luglio 2025, n. 2481, e cita la relazione illustrativa del correttivo, p. 10: «l'utilizzo dei requisiti in sede di gara deve essere sempre effettivo e realmente corrispondente ad una concreta disponibilità di mezzi, attrezzature e organico».

17. Il requisito di qualificazione richiesto dalla *lex specialis* ai fini dell'esecuzione dei lavori non può che essere posseduto anche dall'impresa designata come esecutrice, che, sotto il profilo della qualificazione, si configura come soggetto autonomo rispetto all'ente consorzio.

Norma richiamata: art. 67, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 36/2023

> «Invero, alla luce delle premesse svolte, il suddetto requisito non può che essere posseduto anche dall'impresa designata come esecutrice, che, sotto il profilo della qualificazione, si configura come soggetto autonomo rispetto all'ente consorzio.» (§ 3.2)

T.A.R. Lazio — Roma, sez. V ter, 5 ottobre 2026, n. 15572 (R.G. 6103/2026; pres. Anna Maria Verlengia, est. Annalisa Tricarico) — testo

Nota redazionale. Il passo comincia con «*Invero*» e il «*suddetto requisito*» è la categoria OG11, classifica dalla III alla IV, richiesta dalla *lex specialis* per il lotto 3, che la consorziata designata non possedeva (primo capoverso del paragrafo 3.2).

APPLICAZIONE

Consorziata designata priva della qualificazione richiesta: esclusione del raggruppamento

Nel caso, non è fondato l'assunto secondo cui la stazione appaltante avrebbe dovuto estromettere la sola impresa consorziata designata, senza determinare l'esclusione del raggruppamento, perché l'operatore economico, come rilevato anche nel provvedimento di esclusione, non aveva tempestivamente attivato i rimedi previsti dall'art. 97, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 36/2023.

> «Né è fondato l'assunto (cfr. anche la memoria depositata in data 4.9.2026), secondo cui la stazione appaltante avrebbe dovuto estromettere la sola impresa consorziata designata (senza contagiare il consorzio e determinare, per questo, l'esclusione del raggruppamento), in quanto l'operatore economico - come rilevato anche nel provvedimento di esclusione - non ha tempestivamente attivato i rimedi previsti dall'art. 97, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023.» (§ 3.3)

T.A.R. Lazio — Roma, sez. V ter, 5 ottobre 2026, n. 15572 (R.G. 6103/2026; pres. Anna Maria Verlengia, est. Annalisa Tricarico) — testo

18. Sul piano del sistema di qualificazione dei consorzi stabili, disciplinato dall'art. 67, comma 8, del d.lgs. n. 36/2023 e dall'art. 32, comma 2, dell'allegato II.12, il Collegio riferisce la giurisprudenza secondo cui vale il «cumulo alla rinfusa», meccanismo che consente al consorzio di qualificarsi in gara attraverso i requisiti posseduti dalle singole consorziate, con una sorta di avvali-

mento *ex lege*; il cumulo ricomprende tutti i requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti per la gara, non solo le attrezzature, i mezzi d'opera e l'organico medio annuo, e vi contribuiscono tutte le consorziate, anche se diverse da quelle designate quali esecutrici.

Norme richiamate: allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023, art. 32 (Consorzi stabili), comma 2; art. 67, comma 8, d.lgs. n. 36/2023

> «La giurisprudenza ha quindi chiarito che per i consorzi stabili vale il cosiddetto "cumulo alla rinfusa", ossia quel meccanismo normativo che consente a essi di qualificarsi in gara attraverso i requisiti posseduti dalle singole consorziate attraverso una sorta di avvalimento ex lege (da ultimo Consiglio di Stato, sezione V, 1° aprile 2026 n. 2676 e 27 ottobre 2025 n. 8289). Il cumulo ricomprende tutti i requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti per la partecipazione alla gara e non solo le attrezzature, i mezzi d'opera e l'organico medio annuo, come affermava una tesi ormai superata (Consiglio di Stato, sezione V, 29 settembre 2023 n. 8592); al cumulo contribuiscono tutte le consorziate con i loro requisiti, anche se diverse da quelle designate quali esecutrici (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 18 marzo 2021 n. 5; Consiglio di Stato 8592/2023 citato; Id, sezione III, 9 ottobre 2023 n. 8767; Id, sezione V, 7 novembre 2022 n. 9752).» (§ 3.5)

T.A.R. Lombardia — Milano, sez. I, 16 ottobre 2026, n. 4635 (R.G. 2964/2026; pres. Marco Buricelli, est. Alberto Di Mario) — testo

Nota redazionale. Il passo riferisce la giurisprudenza del Consiglio di Stato, in parte anteriore al correttivo (Adunanza plenaria n. 5 del 2021; Sezione V, n. 8592 del 2023), e fa seguito alla citazione dell'art. 67, comma 8, e dell'art. 32 dell'Allegato II.12: riguarda la qualificazione del consorzio. Subito dopo il Collegio distingue l'ammissione del consorzio alla gara di lavori: il cumulo opera solo se il consorzio esegue con la propria struttura, e se esegue tramite le consorziate designate vale il principio n. 19 (§ 3.6). Discordanza di estremi nella sentenza: la n. 2676 del 1° aprile 2026 è indicata nel passo come della «sezione V» e al § 3.4 come della «VII»; è della Sezione VII.

19. Se il sistema di qualificazione dei consorzi stabili è univoco e fondato sul cumulo, diverso è il meccanismo che regola l'ammissione del consorzio alla gara di lavori: il cumulo alla rinfusa opera solo se il consorzio esegue esclusivamente con la propria struttura, mentre se i lavori sono eseguiti tramite le consorziate indicate in sede di gara i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento.

Norme richiamate: art. 67, comma 1, d.lgs. n. 36/2023; art. 104, d.lgs. n. 36/2023

> «Se il sistema di qualificazione è univoco e fondato sul cumulo, diverso è il meccanismo che regola l'ammissione del consorzio alla gara. Infatti l'art. 67 comma 1 del Codice stabilisce che 1. I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):.....b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate; c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104. La norma introduce un'importante distinzione per il caso in cui il consorzio partecipi ad una gara di lavori, stabilendo che il cumulo alla rinfusa operi solo se il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura e prevedendo l'avvalimento nel caso di lavori eseguiti tramite le consorziate indicate in sede di gara.» (§ 3.6)

T.A.R. Lombardia — Milano, sez. I, 16 ottobre 2026, n. 4635 (R.G. 2964/2026; pres. Marco Buricelli, est. Alberto Di Mario) — testo

Nota redazionale. Il passo riporta il testo dell'art. 67, comma 1, lettere b) e c) e ne trae la distinzione.

Avvalimento e consorzi stabili (art. 67, comma 7; art. 104)

NORME RICHIAMATE

Art. 67, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 — *Consorzi non necessari*

1. I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d): a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate; c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 67, comma 7, d.lgs. n. 36/2023 — *Consorzi non necessari*

7. Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 67, comma 8, d.lgs. n. 36/2023 — *Consorzi non necessari*

8. Con riguardo ai consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), ai fini del rilascio o del rinnovo dell'attestazione di qualificazione SOA, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dai consorzi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento a una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 106, comma 8, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'allegato II.12, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche. Gli atti adottati dall'ANAC restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 104, d.lgs. n. 36/2023 — *Avvalimento*

1. L'avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

4. L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA.... L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:

a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del presente Titolo;

b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 per i servizi e le forniture;

c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per

tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L'impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l'operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del Capo II del presente Titolo. La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha, inoltre, l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi dell'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.
12. Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

I puntini «...» al comma 4 sono di Normattiva e indicano parole soppresse.

Normattiva, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

20. Quando il consorzio esegue i lavori tramite le consorziate designate, l'eventuale utilizzo, da parte di queste, dei requisiti maturati in proprio dal consorzio e/o dei requisiti posseduti dalle imprese non designate può avvenire solo con le forme e le modalità dell'avvalimento ordinario, di cui all'art. 104, senza l'automatismo della qualificazione cumulativa.

Norma richiamata: art. 104, d.lgs. n. 36/2023

> «L'eventuale utilizzo dei requisiti maturati in proprio dal consorzio e/o dei requisiti posseduti dalle imprese non designate potrà avvenire "solo con le forme e le modalità dell'avvalimento ordinario, di cui all'articolo 104" ("senza l'automatismo della qualificazione cumulativa"; cfr. Cons. Stato, Comm. Spec, parere 27.11.2024, reso sullo schema del "correttivo").» (§ 2.1)

T.A.R. Lazio — Roma, sez. V ter, 5 ottobre 2026, n. 15572 (R.G. 6103/2026; pres. Anna Maria Verlengia, est. Annalisa Tricarico) — testo

Nota redazionale. Il passo riporta fra virgolette le parole «*solo con le forme e le modalità dell'avvalimento ordinario, di cui all'articolo 104*» e «*senza l'automatismo della qualificazione cumulativa*» e rinvia, fra parentesi, al parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato sullo schema del correttivo. Nel testo a stampa il capoverso va a capo dopo «*non designate*».

21. Il Collegio fa propria la lettura secondo cui il correttivo ha implicato una frattura del principio giurisprudenziale sull'avvalimento bidirezionale *ope legis*: si ammette il prestito *ope legis* nella direzione consorziata-consorzio, mentre lo si esclude nella direzione consorzio-consorziata, perché non solo si impone alla consorziata assegnataria di qualificarsi in proprio e direttamente, ma si impone anche di fare ricorso all'avvalimento ex art. 104 per utilizzare i requisiti del consorzio stabile e/o delle altre consorziate.

Norme richiamate: art. 67, comma 8, d.lgs. n. 36/2023; art. 104, d.lgs. n. 36/2023

> «Come affermato in giurisprudenza, "[l]a novità [del correttivo] ha implicato una 'frattura' del principio giurisprudenziale sull'avvalimento bidirezionale ope legis, poiché a fronte di un fenomeno unitario (patto consortile da cui si genera la causa mutualistica che per sua natura ha effetti bidirezionali) si ammette il prestito ope legis nella direzione 'consorziata-consorzio' (il consorzio cumula alla rinfusa i requisiti delle consorziate in forza della causa mutualistica e del comma 8 dell'art. 67 del d.lgs. n. 36/2023, quindi, senza dover far ricorso all'avvalimento ex art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023), mentre lo si esclude nella direzione 'consorzio-consorziata', in quanto non solo si impone alla consorziata assegnataria di qualificarsi in proprio e direttamente, ma si impone anche di fare ricorso all'avvalimento ex art. 104 del d.lgs. n. 36/2023 per utilizzare i requisiti del consorzio stabile e/o delle altre consorziate (...)" (Cons. Stato, sez. VII, 1.4.2026, n. 2676).» (§ 2.2)

T.A.R. Lazio — Roma, sez. V ter, 5 ottobre 2026, n. 15572 (R.G. 6103/2026; pres. Anna Maria Verlengia, est. Annalisa Tricarico) — testo

Nota redazionale. Il passo è una citazione fra virgolette di una pronuncia del Consiglio di Stato, indicata in chiusura, introdotta da «*Come affermato in giurisprudenza*». Il passo comprende anche la spiegazione, che il principio non riporta, secondo cui il consorzio cumula alla rinfusa i requisiti delle consorziate in forza della causa mutualistica e del comma 8 dell'art. 67. La pronuncia citata (Cons. Stato, sez. VII, n. 2676/2026, § 22) decide una gara bandita il 29 novembre 2024 e regolata dal testo anteriore al correttivo (§ 2): la ricostruzione del testo modificato vi è svolta per chiarire il passaggio fra i due regimi (§ 23).

22. Il comma 7 dell'art. 67 del d.lgs. n. 36/2023 va letto alla luce del comma 1: la limitazione dell'avvalimento ai requisiti posseduti dal consorzio stabile «in proprio» opera solo se l'avvalimento avviene all'interno dello stesso consorzio stabile, in virtù della diversa disciplina che il comma 1 detta per l'esecuzione dei lavori tramite le imprese consorziate.

Norme richiamate: art. 67, comma 1, d.lgs. n. 36/2023; art. 67, comma 7, d.lgs. n. 36/2023

> «Risulta quindi confermato che il comma 7 va letto alla luce del comma 1 con la conseguenza che la limitazione dell'avvalimento ai requisiti posseduti dal consorzio "in proprio" opera solo se tale avvalimento avvenga all'interno dello stesso consorzio stabile, in virtù della differente disciplina introdotta dal comma 1 relativamente all'esecuzione dei lavori tramite le imprese consorziate.» (§ 3.8)

T.A.R. Lombardia — Milano, sez. I, 16 ottobre 2026, n. 4635 (R.G. 2964/2026; pres. Marco Buricelli, est. Alberto Di Mario) — testo

Nota redazionale. Il Collegio fonda la lettura sull'adesione a TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 28 marzo 2025, n. 1097, riportata al secondo § 3.7 (un consorzio stabile può concedere in avvalimento il requisito della propria attestazione SOA, mettendo a disposizione risorse delle consorziate, senza avvalimento a cascata) e, al punto 3.9, sulla collocazione della norma nell'art. 67 e sulla modifica contemporanea dei commi 1 e 7 operata dall'art. 27 del d.lgs. n. 209/2024. La sentenza ha numerazione irregolare: due punti 3.7.

23. Dopo il correttivo del 2024, la consorziata designata dal consorzio stabile per l'esecuzione dei lavori non può più avvalersi automaticamente dei requisiti del consorzio in forza dell'avvalimento *ope legis*: se non li possiede in proprio, deve perentoriamente stipulare con il consorzio stabile un formale contratto di avvalimento.

Norma richiamata: art. 67, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 36/2023

> «Invero, il correttivo del 2024 ha fatto sì che la consorziata non possa più avvalersi automaticamente dei requisiti del consorzio, in forza dell'avvalimento ope legis, ma deve perentoriamente stipulare con il consorzio stabile un formale contratto di avvalimento.» (capoverso «Invero, il correttivo del 2024 ha fatto sì che la consorziata», sentenza senza paragrafi numerati)

Cons. Stato, sez. V, 28 ottobre 2026, n. 7814 (R.G. 4540/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Elena Quadri) — testo

Nota redazionale. Il Collegio prosegue richiamando, a conferma, il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato del 2 dicembre 2024, n. 1463.

24. Il correttivo introdotto dal d.lgs. n. 209/2024 ha eliminato l'avvalimento *ex lege* in fase discendente, conservandolo esclusivamente in fase ascendente: il consorzio stabile che partecipi in proprio continua a giovarsi del cumulo alla rinfusa, mentre, ove affidi l'esecuzione dei lavori a una consorziata, questa deve possedere e comprovare i requisiti in proprio ovvero ricorrere all'avvalimento ai sensi dell'art. 104.

Norme richiamate: art. 67, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 36/2023; art. 104, d.lgs. n. 36/2023

> «L'intervento legislativo del 2024, modificando l'art. 67 del d.lgs. 36 del 2023, segna definitivamente il tramonto dell'operatività dell'avvalimento ex lege in fase discendente, conservandolo esclusivamente nella fase ascendente. Pertanto, mentre il consorzio stabile che partecipi in proprio potrà continuare a beneficiare degli effetti del cumulo alla rinfusa, viceversa, ove affidi l'esecuzione dei lavori a una consorziata, quest'ultima, ai sensi del rinnovato art. 67, comma 1, lettera c), dovrà possedere e comprovare i requisiti in proprio ovvero fare ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del d.lgs n. 36 del 2023.» (capoverso «L'intervento legislativo del 2024, modificando l'art. 67», sentenza senza paragrafi numerati)

Cons. Stato, sez. V, 28 ottobre 2026, n. 7814 (R.G. 4540/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Elena Quadri) — testo

Soccorso istruttorio e percentuali di esecuzione

25. Il sistema di qualificazione dei consorzi stabili introdotto dal correttivo, in base al quale la designazione delle imprese consorziate assume rilevanza ai fini della esatta qualificazione in gara del consorzio, determina l'impossibilità di attivare il soccorso istruttorio per integrare, modificare o rettificare dichiarazioni già rese sul soggetto designato per l'esecuzione, ancor più quando l'iniziale designazione, ovvero quella operata in sede di presentazione dell'offerta, sia idonea a determinare l'esclusione del concorrente dalla gara per assenza dei requisiti di qualificazione.

> «Del resto, come già esposto, il sistema di qualificazione dei consorzi stabili introdotto dal c.d. correttivo, in base al quale la designazione delle imprese consorziate assume rilevanza ai fini della esatta qualificazione in gara del consorzio, determina invero l'impossibilità di attivare il soccorso istruttorio per integrare, modificare o rettificare dichiarazioni già rese sul soggetto designato per l'esecuzione, ancor più quando l'iniziale designazione, ovvero quella operata in sede di presentazione dell'offerta, sia idonea a determinare l'esclusione del concorrente dalla gara per assenza dei requisiti di qualificazione.» (§ 5.3.1)

T.A.R. Lazio — Roma, sez. V ter, 5 ottobre 2026, n. 15572 (R.G. 6103/2026; pres. Anna Maria Verlengia, est. Annalisa Tricarico) — testo

Nota redazionale. Il passo comincia con «Del resto, come già esposto» e rinvia ai paragrafi 2.1 e 2.2. Al paragrafo 5.2.1, sull'inoperatività del soccorso istruttorio per omissioni di documenti richiesti a pena di esclusione dalla lex specialis, il Collegio riporta Cons. Stato, Sez. I, 21 febbraio 2024, n. 165; la citazione contiene un «[...]» della sentenza e non entra nel passo.

26. La modifica delle percentuali di esecuzione in sede di soccorso istruttorio, in quanto finalizzata a rendere le percentuali di esecuzione compatibili con i requisiti di qualificazione posseduti, determinerebbe un'alterazione sostanziale dell'offerta presentata, con conseguente violazione del principio della *par condicio competitorum*.

> «Una tale modifica, in particolare, in quanto finalizzata a rendere le percentuali di esecuzione compatibili con i requisiti di qualificazione posseduti, determinerebbe un'alterazione sostanziale dell'offerta presentata, con conseguente violazione del principio della par condicio competitorum (cfr. in senso analogo, Tar Lazio, sez. IV, 25.5.2026, n. 9637, che rinvia, tra le altre, a Cons. Stato, sez. V, 23.5.2025, n. 4526).» (§ 5.4)

T.A.R. Lazio — Roma, sez. V ter, 5 ottobre 2026, n. 15572 (R.G. 6103/2026; pres. Anna Maria Verlengia, est. Annalisa Tricarico) — testo

In senso diverso

> «d) nel vigore del D.lgs. 36/2023, infatti, non sussiste in capo ai consorzi stabili alcun obbligo di specificare in sede di gara le quote di esecuzione spettanti a ciascuna delle consorziate [...] designate per l'esecuzione; e) in altri termini, si deve senza dubbio ritenere possibile per un consorzio stabile partecipare alla procedura anche laddove la ripartizione o l'esatta attribuzione delle quote esecutive tra le consorziate venga definita o specificata meglio in un momento successivo alla presentazione della domanda, purché la qualificazione richiesta dalla lex specialis risulti complessivamente soddisfatta dalle imprese designate, senza che la mancata o erronea ripartizione interna delle percentuali di esecuzione possa in alcun modo inficiare la validità della partecipazione (sul punto, TAR Catania n. 2481/2025);» (§ 8.2)

T.A.R. Sicilia — Palermo, sez. I, 22 ottobre 2026, n. 2877 (R.G. 1268/2026; pres. Salvatore Veneziano, est. Pierluigi Buonomo) — testo

Nota redazionale. Il passo comincia con «Una tale modifica» e si riferisce alla modifica richiesta dalla ricorrente con il soccorso istruttorio; il periodo è al condizionale. Il passo chiude con il rinvio, in senso analogo, a TAR Lazio, Roma, Sez. IV, 25 maggio 2026, n. 9637, che rinvia, tra le altre, a Cons. Stato, Sez. V, 23 maggio 2025, n. 4526. Nel testo a stampa il capoverso va a capo dopo «par». In senso diverso, la n. 2877 del TAR Sicilia, Palermo, Sezione I, afferma che nel vigore del d.lgs. n. 36/2023 i consorzi stabili non hanno l'obbligo di specificare in gara le quote di esecuzione delle consorziate designate (§ 8.2); il passo sta nell'elenco con cui il Collegio, richiamando quanto rilevato in sede cautelare, respinge il ricorso, e il testo della sentenza non menziona il correttivo; nel caso la rimodulazione delle quote (dal 30% al 17% e dal 70% all'83%) corregge, secondo il Collegio, una mera inversione di dati rispetto al DGUE e alle attestazioni SOA delle consorziate (§ 8.2, lett. a-c).

27. La mera attivazione del soccorso istruttorio non può essere interpretata come implicito riconoscimento della legittimità della partecipazione alla gara, in quanto l'invito a chiarire, integrare o completare la documentazione apre solo una fase interlocutoria, funzionale all'acquisizione di tutti gli elementi necessari per l'assunzione della decisione finale.

> «Né, come correttamente sostenuto in memoria da parte resistente, la (mera) attivazione del soccorso istruttorio può essere interpretata come implicito riconoscimento della legittimità della partecipazione alla gara, in quanto l'invito a chiarire, integrare o completare la documentazione apre (solo) una fase interlocutoria, funzionale all'acquisizione di tutti gli elementi necessari per l'assunzione della decisione finale.» (§ 5.5)

T.A.R. Lazio — Roma, sez. V ter, 5 ottobre 2026, n. 15572 (R.G. 6103/2026; pres. Anna Maria Verlengia, est. Annalisa Tricarico) — testo

Nota redazionale. Il passo comincia con «*Né, come correttamente sostenuto in memoria da parte resistente*» e tratta del significato dell'attivazione del soccorso istruttorio; il motivo della ricorrente che invoca il legittimo affidamento e la fiducia connessa al soccorso istruttorio è riferito nel Fatto.

Modifiche del raggruppamento e carenza dei requisiti (artt. 68 e 97)

NORME RICHIAMATE

Art. 68, comma 15, d.lgs. n. 36/2023 — *Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici*

15. È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 del presente articolo.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 68, comma 17, d.lgs. n. 36/2023 — *Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici*
17. È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 97, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 — *Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti*
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai seguenti oneri:
a) in sede di presentazione dell'offerta:
1) ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;
2) ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;
b) ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 97, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 — *Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti*
2. Fermo restando l'articolo 96, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

28. L'art. 97 d.lgs. n. 36/2023 si applica alle ipotesi di carenza sopravvenuta dei requisiti di qualificazione e non al difetto ab origine e condiziona sospensivamente la permanenza del raggruppamento all'osservanza degli obblighi dichiarativi dei commi 1 e 2.

Norma richiamata: art. 97, commi 1 e 2, d.lgs. n. 36/2023

> «Anzitutto, l'art. 97 delimita il proprio ambito di applicazione alle ipotesi di carenza sopravvenuta dei requisiti di qualificazione e non di difetto ab origine, tanto è vero che il comma 1 impiega l'espressione "venire meno di un requisito di qualificazione". Ad ogni modo, condiziona sospensivamente la permanenza del raggruppamento all'osservazione degli obblighi dichiarativi fissati dai commi 1 e 2, che nella specie non sono stati rispettati.» (capoverso «Anzitutto, l'art. 97 delimita il proprio ambito», sentenza senza paragrafi numerati)

Cons. Stato, sez. V, 28 ottobre 2026, n. 7814 (R.G. 4540/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Elena Quadri) — testo

29. Il recesso di cui all'art. 68, comma 17, d.lgs. n. 36/2023 evoca la fase di esecuzione del contratto, successiva all'aggiudicazione, ed è azionabile di fronte a una carenza sopravvenuta del requisito; letto con il comma 15, che ammette modifiche dei consorzi nei termini dell'art. 97, rinvia agli obblighi dichiarativi di quest'ultimo.

Norme richiamate: art. 68, comma 15, d.lgs. n. 36/2023; art. 68, comma 17, d.lgs. n. 36/2023; art. 97, commi 1 e 2, d.lgs. n. 36/2023

> «Né avrebbe potuto applicarsi l'art. 68, comma 17, atteso che, innanzitutto, non può trascurarsi l'utilizzo da parte del legislatore del termine "recesso", che evoca una fase specifica, ossia quella della esecuzione del contratto, successiva all'aggiudicazione. Inoltre, dal tenore letterale della norma si evince che anche lo strumento del recesso è azionabile di fronte a una carenza sopravvenuta del requisito. Per di più, il comma 17 deve essere letto unitamente al comma 15, che ammette modifiche dei consorzi nei termini indicati dall'art. 97. Di talché, si torna a quegli obblighi dichiarativi che, come anticipato poc'anzi, non sono stati ottemperati.» (capoverso «Né avrebbe potuto applicarsi l'art. 68, comma 17», sentenza senza paragrafi numerati)

Cons. Stato, sez. V, 28 ottobre 2026, n. 7814 (R.G. 4540/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Elena Quadri) — testo



INFO@DNC-AVVOCATI.IT
WWW.DNC-AVVOCATI.IT